

Civile Ord. Sez. 5 Num. 52 Anno 2019

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: DE MASI ORONZO

Data pubblicazione: 03/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 7176-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

[redacted], elettivamente domiciliata in ROMA VIA [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted];

2018

4729

- controricorrente -

nonchè contro

EQUITALIA SUD SPA;

avverso la sentenza n. 207/2013 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE, depositata il
12/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 06/12/2018 dal Consigliere Dott.

Rilevato

che l'Agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento, per iva, Irpef e irap 2001, notificata il 20/7/2009 a _____ da quest'ultima impugnata, osservando che la notifica ex art. 140 c.p.c. del prodromico avviso di accertamento non si era perfezionata, essendo stata tentata il 23/12/2008 presso il presunto domicilio di Via dei Nespoli n. 5, in Lecce, mentre la contribuente già dal 25/1/2008 era residente nello stesso comune ma in Via Casotti n. 12, luogo in cui era stata notificata il 20/7/2009 l'impugnata cartella esattoriale, cosa che l'Amministrazione avrebbe potuto agevolmente accertare mediante la consultazione dei registri anagrafici, sicché per la validità della notifica ex art. 140 c.p.c. sarebbe stata necessaria una previa notificazione negativa presso la residenza del destinatario dell'atto, nella specie, non effettuata;

che la contribuente resiste con controricorso, mentre Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia Lecce s.p.a.) non ha svolto attività difensiva;

Considerato

che con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, ex art.360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, violazione degli artt. 4, l. n. 1128 del 1954, 18, d.p.r. n. 1233 del 1989, 60, comma 3, d.p.r. n. 600 del 1973, 2697 e 2730 c.c., omessa considerazione di fatti decisivi e controversi, per avere il giudice di appello trascurato di considerare che la variazione non risultava all'anagrafe all'epoca della notifica dell'avviso di accertamento, che la contribuente nella delega al figlio, datata 10/4/2006, si era dichiarata residente in Lecce, alla Via _____, che sulla stessa contribuente gravava l'onere di dimostrare la data dell'annotazione della variazione anagrafica;

che la censura è infondata, e non merita accoglimento, in quanto dalla decisione impugnata, e degli atti difensivi delle parti, emerge che al contribuente in data 25/1/2008 ha variato la residenza, da Via _____, a Via _____ nell'ambito dello stesso Comune di Lecce, e che l'avviso di accertamento posto a fondamento della cartella di pagamento per cui è causa è stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., alla "vecchia residenza ... di Via dei _____, donde, secondo

l'Ufficio, l'intervenuta "definitività" dell'avviso di accertamento e la conseguente legittimità della successiva cartella esattoriale, in quanto il cambio di domicilio non risultava annotato nei registri anagrafici del Comune, e neppure era stato comunicato dalla contribuente all'Ufficio presso cui aveva presentato la dichiarazione;

che, come questa Corte (Cass. n. 17109/2014, n. 4997/2001) ha avuto occasione di affermare, dal combinato disposto degli artt. 58, comma 2, primo periodo ("le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte"), e 60, comma 3, primo periodo, d.p.r. n. 600 del 1973 ("le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla - dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione anagrafica"), discende che, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, il contribuente-persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell'indirizzo del suo domicilio fiscale non è assoggettato - a differenza delle persone giuridiche, società od enti privi di personalità giuridica (art. 60 comma 3 secondo e terzo periodo) - ad alcuno specifico onere della relativa comunicazione all'ufficio tributario competente, in quanto è la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini delle notificazioni di cui all'art. 60 comma 1, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso di un termine dilatorio, stabilito, con ogni evidenza, a favore degli uffici tributari che debbano eseguire una delle notificazioni stesse;

che, dunque, l'onere del contribuente è quello della iscrizione anagrafica della variazione o modificazione dell'indirizzo, secondo lo specifico ordinamento che la disciplina, e nella specie detto onere risulta assolto;

che, inoltre, nel luogo in cui è stata eseguita la notifica dell'avviso di accertamento non vi era abitazione, ufficio o azienda della contribuente, la quale aveva conservato il domicilio fiscale nel Comune di Lecce, e variato unicamente l'indirizzo della propria abitazione, nell'ambito dello stesso comune, donde il dovere dell'Ufficio di effettuare la notificazione nel nuovo indirizzo anagraficamente iscritto, a decorrere dal 25/1/2008, essendo trascorso il termine dilatorio di sessanta giorni dalla variazione anagrafica costituita dall'intervenuto cambio di domicilio, cosa che nella specie non risulta avvenuta;

che con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, violazione dell'art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice di appello basato la propria decisione anche sul mancato deposito in atti dell'avviso di ricevimento, o di altra documentazione a riprova dell'avvenuta ricezione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della raccomandata con cui veniva comunicato al destinatario dell'atto, l'avvenuto deposito presso la casa comunale, secondo quanto prescritto dall'art. 140 c.p.c., questione prospettata solo in seconde cure sulla quale era pure basata la consequenziale declaratoria di decadenza dell'Ufficio;

che la censura è infondata in quanto la circostanza che l'Ufficio non aveva dimostrato il compimento di tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rientrava nel *thema decidendum* del giudizio, come pure evidenziato dall'odierna intimata (v. controricorso, pag. 11), e l'argomento è stato utilizzato dal giudice di appello in quanto circostanza "sintomatica" dell'inidoneità del tentativo di notifica dell'avviso di accertamento eseguito in un luogo privo di collegamento alcuno con la contribuente;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della intimata costituita come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2018.